



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2938**

Prot. n. 10/2009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione del nuovo testo dei «Criteri per l'assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 5 della L.P. 18 febbraio 1988, n. 6 e s.m. recante "Interventi per il settore minerario nel Trentino"».

Il giorno **03 Dicembre 2009** ad ore **08:30** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

La legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 e s.m., recante “Interventi per il settore minerario nel Trentino”, all’articolo 5 – comma 2 – lettera a), prevede che la Giunta provinciale predisponga ed approvi, sentito il Comitato tecnico interdisciplinare di cui all’articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e s.m. ed i comuni competenti per territorio, un progetto pluriennale di intervento diretto alla realizzazione delle strutture, infrastrutture e servizi di cui all’articolo 2 – lettera g) – della medesima legge, al fine di favorire il razionale proseguimento dell’attività estrattiva ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro nel settore delle cave.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 8519 di data 24 luglio 1998, successivamente modificata con deliberazione n. 8723 di data 31 luglio 1998, è stato approvato, in attuazione dell’articolo 65 bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, l’Allegato 1, concernente il “Riordino degli atti di programmazione settoriale”; tale documento ha previsto che al posto del “progetto pluriennale di intervento diretto alla realizzazione di infrastrutture necessarie all’esercizio dell’attività estrattiva”, la Giunta provinciale, tramite apposito provvedimento (definito “delibera di criteri”), stabilisca:

- le tipologie di spesa ammissibili ed i limiti minimi e massimi della spesa ammissibile;
- i criteri di priorità degli interventi, eventualmente differenziati in relazione alla tipologia delle iniziative, ai soggetti ammessi e alla localizzazione delle stesse;
- i criteri di graduazione delle agevolazioni;
- i termini e le modalità per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare;
- ogni altro elemento previsto dalle leggi di settore o ritenuto comunque necessario per l’attuazione degli interventi.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 19 di data 12 gennaio 2001 è stato approvato il nuovo testo integrato dei “Criteri per l’assegnazione dei contributi previsti dall’articolo 5 della L.P. 18 febbraio 1988, n. 6 e s.m.”.

Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2519 di data 1 dicembre 2006 si è provveduto a stabilire un nuovo minimo e massimo di spesa ammissibile a finanziamento nonché i termini per l’avvio, il completamento e la rendicontazione dei lavori finanziati.

Si rende ora necessario provvedere all’approvazione del nuovo testo dei “Criteri per l’assegnazione dei contributi previsti dall’articolo 5 della L.P. 18 febbraio 1988, n. 6 e s.m.” per facilitare la consultazione da parte dei potenziali beneficiari sia alla luce delle modifiche già apportate nonché allo scopo di:

- recepire le disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 in tema di aiuto di importo limitato (*de minimis*);
- dare attuazione al disposto della deliberazione della Giunta provinciale n. 1517 di data 18 giugno 2009;
- ridefinire i termini dei procedimenti amministrativi, di cui all’articolo 3 – comma 2 – della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m..

Per quanto sopra, in attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 in tema di aiuto di importo limitato (*de minimis*), si rende necessario prevedere la misura del contributo concedibile ai consorzi di piccole e medie imprese e, in alternativa, la misura dello stesso a titolo di *de minimis*.

Resta comunque inteso che, in attuazione dell'articolo 2 – comma 2 – della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, recante “Disposizioni per l'asestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria di asestamento 2009”, che regola l'applicazione dell'”*importo di aiuto limitato e compatibile*”, di cui al punto 4.2 della Comunicazione della Commissione europea relativa al “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (2009/C 16/01), ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1517 di data 18 giugno 2009, gli aiuti a titolo di “*de minimis*” sono sostituiti con gli aiuti a titolo di “*importo di aiuto limitato e compatibile*”, nella misura massima di euro € 500.000,00= (cinquecentomila/00), a decorrere dal 24 giugno 2009 e fino al 31 dicembre 2010, in conformità al DPCM di data 3 giugno 2009.

Si propone altresì di stabilire, per l'approvazione della graduatoria delle domande di contributo presentate entro il 31 luglio di ogni anno, il termine del 30 settembre di ogni anno nonché di fissare il termine di 60 giorni per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, decorrente dal giorno successivo alla data di ricevimento del progetto esecutivo, corredato di tutti i necessari allegati.

Le presenti modifiche si applicano anche alle richieste di finanziamento presentate entro il termine del 31 di luglio 2009, in corso di istruttoria, ad esclusione dei nuovi termini di procedimento che troveranno invece applicazione solo per i procedimenti avviati dopo la data di adozione della presente deliberazione.

E' stato acquisito il parere favorevole del Servizio Semplificazione e Sistemi Informativi.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 e s.m.;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m.;
- viste le proprie deliberazioni n. 19 di data 12 gennaio 2001, n. 2519 di data 1 dicembre 2006 e n. 1517 di data 18 giugno 2009;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'”Allegato A” contenente «*Criteri per l'assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 5 della L.P. 18 febbraio 1988, n. 6 e s.m. recante “Interventi per il settore minerario nel Trentino”*», quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di dare atto che l' "Allegato A" alla presente deliberazione sostituisce il contenuto delle proprie precedenti deliberazioni n. 19 di data 12 gennaio 2001 e n. 2519 di data 1 dicembre 2006;
- 3) di evidenziare che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1517 di data 18 giugno 2009, gli aiuti a titolo di "*de minimis*" ex Regolamento CE n. 1998/2006, sono sostituiti con l' "*importo di aiuto limitato e compatibile*", a decorrere dal 24 giugno 2009 e fino al 31 dicembre 2010, di cui al punto 4.2 del "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 16/01), in conformità al DCPM di data 3 giugno 2009;
- 4) di precisare che le precitate modifiche verranno applicate anche alle richieste di finanziamento presentate entro il termine del 31 di luglio 2009, in corso di istruttoria, ad esclusione dei nuovi termini di procedimento che troveranno invece applicazione solo per i procedimenti avviati dopo la data di adozione della presente deliberazione;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

ARB

ALLEGATO A

«CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5 -COMMA 2 - LETTERA a) – DELLA L.P. 18 FEBBRAIO 1988, N. 6 E S.M. RECANTE “INTERVENTI PER IL SETTORE MINERARIO NEL TRENINO”».

1. SPESE AMMISSIBILI

1.1. Tipologia

Considerata la preminente esigenza di garantire soprattutto un reale miglioramento dell'ambiente lavorativo di cava in materia della salute dei lavoratori e di igiene del lavoro, in sintonia con le disposizioni contenute nel *"Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali"*, gli interventi oggetto di agevolazione devono riguardare prioritariamente il miglioramento dell'ambiente di lavoro (ad esempio la depolverizzazione dello stesso mediante la pavimentazione di strade di cava e piazzali di lavorazione o la realizzazione di acquedotti); è ammessa inoltre ad agevolazione la realizzazione, ex novo ovvero attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di strutture anche polifunzionali destinate a contenere servizi quali mense, posti di pronto soccorso, sale corsi, aree museali o espositive, la realizzazione di infrastrutture viarie destinate all'alleggerimento del traffico pesante all'interno dei centri abitati, il miglioramento delle condizioni ambientali ed igienico-sanitarie (ad esempio le fognature) nonché la regimazione idraulica di corsi d'acqua quando questi interferiscono con aree interessate dall'attività estrattiva e di lavorazione del materiale estratto. Sono considerate pertanto ammissibili tutte le spese relative alla realizzazione delle opere previste dal presente punto. Tali spese comprendono anche quelle riguardanti gli aspetti tecnico-progettuali (ad esempio per la redazione del progetto, per la direzione dei lavori, ecc.) e l'acquisizione delle aree.

1.2. Limiti

La spesa ammissibile deve essere compresa tra Euro 20.000,00 (ventimila/00) ed Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), riferita all'intera opera.

2. CRITERI DI PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

2.1. Tipologia delle iniziative

Gli interventi sono finanziati, in relazione alle disponibilità di bilancio, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) miglioramento dell'ambiente di lavoro (ad esempio la depolverizzazione dello stesso mediante la pavimentazione di strade di cava e piazzali di lavorazione nonché la realizzazione di acquedotti, ecc.);
- b) strutture anche polifunzionali destinate a contenere servizi quali mense, posti di pronto soccorso, sale corsi, aree museali o espositive, ecc.;

- c) infrastrutture viarie destinate all'alleggerimento del traffico pesante all'interno dei centri abitati;
- d) miglioramento delle condizioni ambientali ed igienico-sanitarie (ad esempio le fognature, ecc.);
- e) regimazione idraulica di corsi d'acqua, quando questi interferiscono con aree interessate dall'attività estrattiva e di lavorazione del materiale estratto.

2.2. Soggetti ammessi

I soggetti beneficiari dei contributi sono individuati dall'articolo 5 – comma 5 – lettere c) e d) della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 e s.m. e precisamente: Comuni, loro consorzi, altri enti pubblici nonché consorzi di imprese operanti nel settore estrattivo provinciale e specificatamente con attività di coltivazione interessante giacimenti di rilevante estensione.

2.3. Localizzazione delle iniziative

Le iniziative oggetto delle domande di contributo devono interessare solo i giacimenti di rilevante estensione e pertanto le aree estrattive per porfido da taglio e pavimentazione nei Comuni di Albiano, Baselga di Pinè, Cembra, Fornace, Lona-Lases e Trento.

2.4. Perizie di variante

Le perizie di variante che comportano supero di spesa rispetto al progetto originario devono essere verificate dal Servizio Minerario e redatte ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26; l'esito di tale verifica è comunicato al richiedente e costituisce presupposto per l'eventuale finanziamento, da ritenersi prioritario rispetto ai nuovi progetti. Le perizie di variante che non comportano supero di spesa devono essere solamente comunicate al Servizio Minerario.

2.5. Aggiornamento Prezzi

L'aggiornamento dei prezzi dei progetti già finanziati, previsto dall'articolo 44 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. è da ritenersi prioritario nel finanziamento rispetto ai nuovi progetti ed alle perizie di variante.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

3.1. Termini

La domanda di contributo, completa della documentazione di cui al successivo punto 3.2., deve essere presentata entro il 31 luglio di ogni anno.

Le domande, non accolte per insufficienza di fondi, sono ritenute valide anche per l'anno successivo e finanziate in via prioritaria.

3.2. Documentazione da allegare

La domanda deve essere corredata da:

- documentazione tecnica (corografia, estratto mappa, planimetria ed ogni altro elaborato ritenuto indispensabile per definire sufficientemente l'opera proposta);
- relazione tecnica contenente:
 - a) gli obiettivi che la realizzazione dell'intervento si prefigge di raggiungere;
 - b) i tempi di realizzazione;
 - c) il costo presunto;
 - d) l'indicazione del titolo sulla base del quale si dispone o si disporrà del bene, su cui insiste l'intervento.

Qualora il richiedente sia un consorzio di imprese, devono essere allegati lo statuto e l'atto costitutivo (qualora non già in possesso dell'Amministrazione) nonché la dichiarazione relativa ai parametri determinanti l'appartenenza alla categoria delle piccole o a quella delle medie imprese delle ditte costituenti il consorzio e quella relativa al "*de minimis*" di cui al successivo punto 6.2 – 1° capoverso.

La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti 1° e 2° paragrafo, ad eccezione del progetto esecutivo e dei relativi atti di approvazione, entro il termine previsto per la presentazione delle domande, comporta l'irricevibilità della domanda stessa.

4. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Sulla scorta dei criteri indicati al punto 2. viene predisposta una graduatoria delle domande presentate. La graduatoria, approvata con determinazione del Dirigente il Servizio Minerario entro il termine del 30 settembre di ogni anno, viene comunicata agli interessati con lettera Raccomandata A.R..

Nella lettera di comunicazione dell'ammissione a contributo viene richiesta la presentazione del progetto esecutivo, corredato di tutti i necessari allegati previsti al punto 5. – 2° e 3° capoverso nonché dei relativi atti di approvazione previsti al punto 5. – 4° e 5° capoverso.

5. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo relativo alla concessione del contributo è pari a 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione del progetto esecutivo, corredato di tutti i necessari allegati.

Il contributo può essere concesso solo ad avvenuta presentazione del progetto esecutivo, corredato del computo metrico estimativo nonché dei relativi atti di approvazione previsti ai successivi paragrafi 4 e 5.

Nel caso di ammissione a finanziamento dell'aggiornamento dei prezzi dei progetti già finanziati, previsto dall'articolo 44 – comma 4 – della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., la documentazione da presentare è la seguente:

- relazione tecnica esplicativa;
- elenco prezzi di progetto;
- computo metrico estimativo;

- quadro economico;
- atti di approvazione previsti ai successivi paragrafi 4 e 5.

Nel caso di opera realizzata da un Comune deve essere inviata anche la copia conforme del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, corredato del computo metrico estimativo.

Nel caso di opera realizzata da un consorzio di imprese deve essere inviata anche la copia conforme della relativa autorizzazione o concessione edilizia, rilasciata dal Comune competente.

In luogo dei sopracitati atti di approvazione dell'intervento può essere presentata una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la decadenza dalla graduatoria.

6. CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

6.1. Opere realizzate da enti pubblici

Per le opere realizzate da Comuni, da loro forme associative o da altri enti pubblici, tenuto conto dell'esigenza di assicurare un'adeguata compartecipazione finanziaria, l'intervento contributivo provinciale è fissato nella misura del 60% della spesa ammissibile. Il contributo è erogato con le seguenti modalità:

- 20% del contributo, ad avvenuto inizio dei lavori;
- 50% del contributo, ad avvenuta esecuzione del 50% dei lavori e forniture previsti in progetto;
- saldo del contributo, pari al 30%, a seguito di presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere e del provvedimento di approvazione dei medesimi, contenente anche il riepilogo della spesa effettivamente sostenuta.

6.2. Opere realizzate da consorzi di imprese

In questo caso, sulla base della vigente normativa comunitaria in tema di aiuti di stato alle piccole e medie imprese, la misura del contributo concedibile è del 15% per i consorzi di imprese di piccole dimensioni e del 7,5% per i consorzi di imprese di medie dimensioni; in alternativa, ai consorzi di imprese di piccole e medie dimensioni, è concedibile un contributo nella misura del 30% a titolo di *de minimis* nei termini indicati dal Regolamento CE n. 1998/2006.

I contributi sono erogati con le seguenti modalità:

- 20% del contributo, ad avvenuto inizio dei lavori;
- 50% del contributo, ad avvenuta esecuzione del 50% dei lavori e forniture previsti in progetto;
- saldo del contributo, pari al 30%, a seguito di presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute, previo accertamento, effettuato o disposto da parte del Servizio Minerario, della regolare esecuzione dei lavori, nonché della congruità della spesa. Per quanto

concerne le verifiche finali, il beneficiario può comunque avvalersi di quanto disposto dall'articolo 22 della L.P. n. 23/1992 e s.m..

7. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

I lavori di realizzazione degli interventi oggetto di contributo devono iniziare successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e devono rispettare i seguenti termini:

- per l'avvio dei lavori, un anno dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, come risulterà dalla dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal direttore degli stessi, salvo proroga, da presentare entro la scadenza del termine e motivata per fatti non imputabili al beneficiario, concedibile una sola volta;
- per il completamento dell'opera, due anni dalla data fissata per l'avvio dei lavori; il termine finale risulterà dal certificato di collaudo o regolare esecuzione delle opere, salvo proroga, da presentare entro la scadenza del termine e motivata per fatti non imputabili al beneficiario, concedibile una sola volta;
- per la rendicontazione dell'intervento, sei mesi dalla data fissata per il completamento dei lavori, salvo proroga, da presentare entro la scadenza del termine e motivata per fatti non imputabili al beneficiario, concedibile una sola volta.

Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la revoca del contributo concesso, con il recupero delle somme eventualmente erogate.

8. OBBLIGHI, SANZIONI E CONTROLLI

Il destinatario del contributo non può alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni oggetto di agevolazione, per la durata di anni 5, decorrenti dalla data in cui viene effettuato il saldo del contributo medesimo.

In caso di mancato rispetto del sopraccitato vincolo, con provvedimento del Dirigente il Servizio Minerario viene dichiarata la decadenza dal contributo e le somme già erogate dovranno essere restituite maggiorate degli interessi al tasso legale decorrente dalla data di quietanza del mandato fino alla effettiva data del rimborso.

Il Servizio Minerario provvederà ad effettuare controlli a campione per verificare l'osservanza del vincolo sopraccitato.